

esprimere il proprio parere nonché di stabilire la competenza a decidere dopo quel parere;

delibera

1° - è revocata la deliberazione 2. agosto 1954, riguardante la delega al Comitato permanente del potere di decidere sulle questioni demandate all'esame della Commissione tecnico-consultra immobiliare;

2° - la competenza a deliberare sulle materie che formano oggetto di parere della Commissione tecnico-consultra immobiliare, risulta dal prospetto che segue alla presente deliberazione. Oni competente a deliberare sia esso il Comitato permanente, il potere deliberativo deve intendersi conferito ai sensi dell'art. 5 dello statuto organico;

3° - La Commissione tecnico-consultra immobiliare potrà essere chiamata ad esprimere il proprio parere anche su ogni altra questione che le verrà sottoposta a cura della Presidenza o del Comitato permanente con riserva di provocare gli ulteriori provvedimenti da parte dei competenti organi deliberativi ed esecutivi del